

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle società cooperative in Europa»**

(2004/C 318/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle società cooperative in Europa (COM(2004) 18 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 23 febbraio 2004, di consultarlo in merito a detto documento conformemente all'articolo 265, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 19 giugno 2003, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere in materia,

visto il progetto di parere (CdR 97/2004 riv. 1) adottato in data 30 aprile 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatrice: Irma Pellinen, presidente del consiglio municipale di Haukipudas, membro del consiglio regionale dell'Ostrobotnia nordorientale (FI/PSE)),

considerando quanto segue:

- 1) Alle società cooperative non è stata dedicata la necessaria attenzione né nella politica delle imprese e dell'imprenditorialità, né nella fornitura di servizi pubblici alle imprese, in particolare per quanto riguarda la creazione di nuove società cooperative in nuovi settori di attività.
- 2) Per realizzare gli obiettivi di Lisbona occorre promuovere e sostenere equamente tutte le differenti forme di impresa.
- 3) Le società cooperative costituiscono una componente consolidata della società europea e un elemento importante per la soluzione di numerosi problemi economici e sociali della Comunità,

ha adottato il seguente parere in data 16 giugno 2004, nel corso della 55a sessione plenaria.

## 1. Osservazioni del Comitato delle regioni

### *Il Comitato delle regioni*

1.1 accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla promozione delle società cooperative in Europa, il cui obiettivo è incoraggiare in tutta Europa il ricorso a tale forma di società, migliorandone l'immagine e accrescendo la comprensione delle loro caratteristiche specifiche. La conoscenza delle pratiche in uso nelle cooperative, lo sviluppo ulteriore della legislazione in materia e il mantenimento e il miglioramento della posizione e del contributo delle cooperative sono tutti fattori che contribuiscono all'attuazione degli obiettivi comunitari;

1.2 condivide il giudizio della Commissione secondo cui le cooperative possono favorire la collaborazione tra le piccole e medie imprese e migliorarne la posizione di mercato, e quello secondo cui esse possono fornire servizi di qualità, in particolare «servizi di prossimità» come quelli sanitari, di protezione sociale e previdenziali. Le cooperative di proprietà dei lavoratori possono contribuire alla costruzione di una società basata sulla conoscenza;

1.3 considera importante il proposito della Commissione di ricercare i mezzi per promuovere nelle PMI la volontà e la capacità di ricorrere alla forma cooperativa come strumento volto alla creazione di attività o gruppi di attività comuni;

1.4 considera importante organizzare uno scambio strutturato di esperienze e di buone prassi e far conoscere al pubblico i progetti cooperativi delle PMI;

1.5 accoglie con favore la ricerca di strumenti atti a raccogliere dati statistici più accurati sulle cooperative;

1.6 sottolinea l'importanza della partecipazione delle cooperative ai programmi concernenti l'istruzione, la formazione professionale, la formazione permanente e quella informatica, e richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di incoraggiare le università e gli istituti di istruzione superiori a elaborare programmi curriculari destinati ai dirigenti delle cooperative;

1.7 ritiene estremamente importante individuare e diffondere buone prassi nell'ambito dei servizi pubblici di assistenza alle imprese forniti alle cooperative;

1.8 sottolinea l'importanza dei finanziamenti alle cooperative. Al riguardo è opportuno valutare la possibilità di un riferimento espresso alle cooperative nell'ambito dei finanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti, specie quelli compresi nel «Programma pluriennale a favore delle imprese e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese». Al tempo stesso è bene garantire la piena partecipazione delle cooperative ai programmi comunitari e la loro completa informazione in merito a tali programmi;

1.9 accoglie con favore il proposito della Commissione di studiare le politiche, le buone prassi e le norme concernenti le cooperative del settore sociale;

1.10 invita la Commissione a organizzare con gli Stati membri un confronto in merito all'applicazione del regolamento e della direttiva sullo statuto della società cooperativa europea;

1.11 apprezza il lavoro svolto dalla Commissione insieme agli Stati membri per migliorare la legislazione sulle cooperative;

1.12 approva gli sforzi compiuti per definire delle «norme modello» sulle cooperative;

1.13 considera importante che nel quadro della revisione del regolamento in materia di società cooperative si persegua la semplificazione di tale regolamento proponendo, ove possibile, l'adozione di norme comuni a livello europeo;

1.14 sottolinea l'importante contributo che le cooperative danno allo sviluppo dell'agricoltura nei nuovi Stati membri, sostenendo la cooperazione tra le aziende agricole ai fini degli acquisti, della commercializzazione dei prodotti e del miglioramento della produzione.

## 2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

### *Il Comitato delle regioni*

2.1 invita la Commissione e gli Stati membri a verificare quanto prima le possibilità di attuare e di promuovere i progetti di vari gruppi di interesse volti a sensibilizzare le autorità pubbliche e gli operatori economici privati sull'opportunità di ricorrere alla forma cooperativa per costituire un'impresa o un gruppo di piccole imprese;

2.2 reputa importante che la Commissione verifichi la possibilità di organizzare uno scambio strutturato di conoscenze e di esperienze e una sessione informativa in merito alle buone prassi relative all'attività economica delle cooperative. In cooperazione con gli Stati membri e con vari gruppi di interesse, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di una valutazione comparativa delle politiche e delle prassi nazionali;

2.3 invita a sperimentare il metodo del conto satellite e altri metodi basati sul campionamento per acquisire dati statistici sulle società cooperative in Europa;

2.4 considera importante che nei programmi concernenti la formazione permanente, l'istruzione, la formazione professio-

nale, la formazione informatica ecc. si tenga conto della partecipazione e dei contributi delle cooperative, in particolare nel quadro dei progetti e delle reti di esperti internazionali che si occupano dello sviluppo di buone pratiche nei settori innovativi;

2.5 sottolinea l'esigenza di individuare e di diffondere buone prassi nel quadro dei servizi pubblici alle imprese;

2.6 considera importante che venga rapidamente valutata la possibilità di inserire uno specifico riferimento alle cooperative nel quadro dei finanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti che fanno parte del Programma pluriennale a favore delle imprese e dell'imprenditorialità, in particolare la parte relativa alle piccole e medie imprese, garantendo che le cooperative possano beneficiare dei programmi comunitari e che abbiano accesso alle relative informazioni;

2.7 invita la Commissione a esaminare più estesamente le politiche, le buone prassi e le norme concernenti le cooperative sociali, nonché l'importanza sociale e occupazionale delle cooperative in Europa, presentando una relazione in materia alle istituzioni comunitarie;

2.8 suggerisce alla Commissione di avviare tempestivamente una discussione con le autorità degli Stati membri competenti per l'attuazione delle norme europee in materia di cooperative, cercando di definire anzitutto le questioni che richiedono misure nazionali o che sono disciplinate da leggi nazionali;

2.9 sottolinea l'esigenza di lavorare attivamente con le autorità pubbliche, in particolare nei nuovi Stati membri, per garantire il miglioramento della legislazione relativa alle società cooperative. La Commissione dovrebbe inoltre imporre agli Stati membri di comunicare in anticipo alla stessa Commissione e agli altri Stati membri i progetti di modifica della legislazione in materia di cooperative sin dalla fase di progetto e prima di adottare una nuova legislazione;

2.10 sottolinea l'importanza dell'invito rivolto dalla Commissione alle organizzazioni di interessi nazionali ed europee affinché presentino iniziative e progetti di «norme modello», e rileva inoltre l'intenzione della Commissione di contribuire alla loro definizione;

2.11 raccomanda alla Commissione di seguire attivamente l'attuazione del regolamento in materia di cooperative e di definire un elenco dei settori in cui servono modifiche, in modo che cinque anni dopo l'entrata in vigore tale legislazione possa essere eventualmente semplificata e rafforzata;

2.12 accoglie con favore l'impegno della Commissione a garantire che, attraverso le iniziative comunitarie, si sfrutti il contributo delle cooperative e degli altri soggetti dell'economia sociale allo sviluppo dell'agricoltura;

2.13 sottolinea che la Commissione e i governi degli Stati membri dovrebbero studiare le possibilità di concedere agevolazioni fiscali alle cooperative sulla base dei vantaggi che esse apportano a livello locale e in campo sociale, e a condizione che esse rispettino nella sostanza i principi fondamentali originari della cooperazione: il principio democratico, il solidarismo e l'assunzione diretta della funzione imprenditoriale da parte dei soci, siano essi lavoratori o consumatori;

2.14 richiama l'attenzione sulle opportunità che le società cooperative offrono a livello regionale e locale in termini di sviluppo dell'economia locale e della creazione di nuovi sbocchi occupazionali;

2.15 invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attivamente la creazione di cooperative (in particolare nel settore della commercializzazione) nelle nuove tipologie di attività agricole e rurali, come l'agricoltura biologica, l'acquacoltura, ecc. Le iniziative al riguardo potrebbero contemplare la formazione, le attività di facilitation (agevolazione dei processi), la consulenza giuridica, l'individuazione di partecipanti, ecc.;

2.16 invita i comuni e le regioni a tenere maggiormente conto della forma cooperativa nella loro politica industriale;

2.17 ricorda che le cooperative offrono nuove possibilità di migliorare l'occupazione, di fornire servizi e di rilanciare l'economia nelle regioni periferiche caratterizzate da scarsità di capitale.

Bruxelles, 16 giugno 2004.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Peter STRAUB

---

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici»**

(2004/C 318/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (COM(2003) 739 def. – 2003/0300 (COD)),

vista la decisione del Consiglio del 23 gennaio 2004 di consultare il Comitato in materia, conformemente al disposto dell'articolo 175 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 4 novembre 2002, di affidare alla commissione Sviluppo sostenibile l'incarico di preparare i lavori in materia,

vista la decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (2002/358/CE)<sup>(1)</sup>,

vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (280/2004/CE)<sup>(2)</sup>,

vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica<sup>(3)</sup>,

---

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.